

(N. 1989)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1966

Disciplina della vendita delle mandorle amare

ONOREVOLI SENATORI. — Le mandorle amare sono tradizionalmente impiegate nella lavorazione dei prodotti dolciari in dosi che — essendo di regola contenute entro l'1 per cento — non risultano pericolose per la salute; la dose letale è infatti di 30-50 grammi per adulti e, proporzionalmente, inferiore per i bambini.

La tossicità delle mandorle amare — dovuta al contenuto naturale in acido cianidrico che oscilla intorno allo 0,25 per cento — rende tuttavia necessario sotto il profilo cautelativo, per la tutela della pubblica salute, che venga disposta una idonea disci-

plina della vendita al dettaglio: allo stato attuale infatti, la vendita ha luogo allo stato sfuso e senza alcun accorgimento.

Tenuto conto della dose letale, si è ritenuto pertanto di dover provvedere a porre un generale divieto di vendita al dettaglio del prodotto di che trattasi allo stato sfuso, e di poter consentire — senza alcun pregiudizio per la salute pubblica — la vendita delle mandorle amare, in aggiunta alle mandorle dolci, nella misura massima del 5 per cento riferita al peso, purchè il prodotto sia posto in commercio in confezioni originali chiuse e con specifica dichiarazione sulla confezione.

L'articolo 1 del presente provvedimento dispone, di conseguenza, il divieto di vendita al dettaglio delle mandorle amare; con l'articolo 2 si consente la vendita, purchè in confezione originale chiusa, di una miscela di mandorle dolci e mandorle amare, contenente non più del 5 per cento, riferito al peso, di mandorle amare.

Il medesimo articolo 2 prescrive l'obbligo di apporre sulla confezione, oltre alle indicazioni prescritte dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina della produzione e della vendita dei prodotti alimentari, anche la

espressa dichiarazione relativa alla presenza di mandorle amare nella percentuale consentita.

L'articolo 3 — nel prevedere le sanzioni — fa salva la responsabilità del commerciante in caso di non conformità del prodotto nelle confezioni originali chiuse, nei limiti previsti dalla norma generale di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 283 del 30 aprile 1962.

L'articolo 4 demanda al Ministero della sanità la vigilanza per l'applicazione della legge di che trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È vietata la vendita al dettaglio di mandorle amare (*Prunus communis* forma amara) allo stato sfuso.

Art. 2.

È consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle dolci e di mandorle amare, purchè queste ultime non siano presenti in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.

La miscela può essere posta in vendita al dettaglio soltanto in confezione chiusa all'origine, congegnata in modo da non poter essere utilizzata dopo l'apertura. Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, numero 283, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la dizione: « contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per cento riferito al peso ».

Art. 3.

Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformità alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, numero 283.

Art. 4.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Ministero della sanità secondo le norme previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441.